





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Partito Democratico

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) in materia di musica popolare contemporanea

d'iniziativa dei Consiglieri regionali:

Enzo Brogi

Nicola Danti

Ivan Ferrucci

Marco Ruggeri

Marco Spinelli

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 4, comma 1, lettere b), n), o), r), s), t), z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Considerato quanto segue

1. La legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) ha contemplato l'obiettivo della promozione e valorizzazione della musica popolare contemporanea, in particolare di quella toscana, dandone anche una opportuna definizione, ed ha riconosciuto il valore essenziale, ai fini dello sviluppo culturale, sociale, soprattutto delle giovani generazioni, della cultura e dello spettacolo, "in tutti i loro generi e manifestazioni";
2. La materia della musica popolare contemporanea, ed in particolare di quella toscana, necessita però, anche alla luce dei più recenti sviluppi, a livello nazionale e internazionale, del contesto artistico, economico, tecnologico e sociale, di una disciplina più calzante e soprattutto di interventi più specifici e articolati, proprio in virtù della "natura"

particolare di questo genere di musica (musica di largo “consumo” e amplissimo seguito ma, pur poggiando su solide radici culturali e antropologiche, in costante e continua trasformazione), conosciuto universalmente come “pop” (abbreviazione di *popular*);

3. L’efficace e incisiva “risposta” alle domande di promozione, valorizzazione e diffusione, con rilevanti ricadute anche a livello economico e turistico, provenienti dal comparto della musica popolare contemporanea toscana può essere agevolmente fornita ribadendo, con la solennità e la forza tipiche della legge regionale, il valore e la funzione di tale musica e apportando una modifica alla l.r. 21/2010, pienamente compatibile col quadro disegnato dal legislatore regionale, ma tecnicamente più rispondente alla materia;

Si approva la presente legge

Art. 1

Inserimento dell’articolo 34 bis nella l.r. 21/2010

1. Dopo l’articolo 34 della l.r.21/2010 è inserito il seguente:

“Art. 34 bis

Promozione, valorizzazione e diffusione della musica popolare contemporanea toscana

1. La Regione Toscana riconosce e considera la musica, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ed in particolare la musica popolare contemporanea, come forma particolarmente qualificata di espressione artistica e soprattutto come mezzo imprescindibile, in particolare per le giovani generazioni, di comunicazione sociale e di arricchimento culturale.

2. La Regione Toscana considera inoltre la musica, ed in particolare il comparto musicale regionale relativo alla musica popolare contemporanea, come attività produttiva altamente idonea a favorire lo sviluppo culturale, economico e turistico del territorio e quindi riconosce e considera il valore delle professionalità che operano nel campo della musica, e della musica popolare contemporanea toscana in particolare, come importanti risorse culturali, economiche e occupazionali.

3. La Regione Toscana promuove e valorizza la musica popolare contemporanea, in particolare quella toscana, così come definita all’articolo 1, comma 2, lettera g), mediante:

- a) interventi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, rivolti a studenti e docenti, per proporre la conoscenza e il valore artistico, sociale e culturale della musica e della musica popolare contemporanea toscana;
- b) interventi di formazione e perfezionamento per musicisti e tecnici del settore;
- c) realizzazione di una coordinata e adeguatamente promossa presenza di festival di livello internazionale, finalizzata a stabilire in Toscana esperienze di alto livello della musica popolare contemporanea e a favorire il confronto con le linee di sviluppo della musica a livello nazionale;
- d) incentivazione della presenza della musica popolare contemporanea toscana nell’offerta spettacolare, sia attraverso la presenza nei teatri, sia attraverso il

- sostegno di spazi, auditorium, sale, clubs, che con continuità e professionalità propongono concerti ed attività musicali;
- e) realizzazione di apposite strutture, o utilizzo, previo adeguamento funzionale, di quelle esistenti, per attività di ricerca e sperimentazione, di prova, di registrazione, di esecuzione ed ascolto, di documentazione della musica popolare contemporanea toscana;
 - f) incentivazione alla creazione, su commissione pubblica o privata, della musica popolare contemporanea toscana e alla sua diffusione, su scala internazionale, nazionale e regionale, mediante esecuzioni dal vivo, canali telematici e radio-televisivi, supporti audio-video e mediante scambi e ospitalità con altre Regioni e Paesi;
 - g) creazione di un archivio elettronico, condivisibile in rete, della produzione musicale regionale toscana;
 - h) promozione dei prodotti musicali e dei musicisti toscani nei circuiti musicali nazionali ed all'estero, anche allo scopo di favorire, con particolare riguardo ai giovani talenti, la condivisione e lo scambio di esperienze;
 - i) interventi per facilitare l'acquisto della strumentazione occorrente alla realizzazione di progetti musicali, in particolare di musica popolare contemporanea toscana;
 - j) facilitazione della partecipazione dei giovani ai festival musicali attraverso l'offerta di un sistema integrato di riduzione delle spese di ingresso, vitto, alloggio e viaggio;
 - k) iniziative volte alla semplificazione delle procedure amministrative relative alla realizzazione della musica popolare contemporanea toscana, in particolare alle esecuzioni dal vivo;
 - l) creazione, diffusione e tutela di un marchio che contraddistingua il sistema e le produzioni di musica popolare contemporanea toscana."

Art. 2
Norme finali

1. La Giunta regionale, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una proposta di deliberazione recante le conseguenti modifiche al Piano della cultura 2012-2015.

I consiglieri:

Enzo Brogi



Nicola Danti



Ivan Ferrucci



Marco Ruggeri



Marco Spinelli



Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) in materia di musica popolare contemporanea

RELAZIONE

Mostrando non comuni, soprattutto per un legislatore, capacità di comprensione, attenzione e sensibilità verso l'esplosione del fenomeno "musica popolare contemporanea" - dove "popolare" è l'adattamento del termine inglese *pop* (che a sua volta è la versione contratta di *popular*¹) e "contemporanea" serve ad evitare che popolare possa far identificare *tout court* questa musica con la musica folcloristica o folk -, e la capacità di questa musica di svolgere un ruolo che va oltre il semplice intrattenimento o utilizzo artistico-culturale, essendosi rivelata invece potente fattore di comunicazione e crescita sociale e civile, la Regione Toscana, con la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), ha opportunamente riconosciuto la valenza e la portata complessiva di tale fenomeno, impegnandosi a perseguirne la valorizzazione e la promozione (v. in particolare l'art. 1, comma 2, lettera g) e l'articolo 34, comma 1, lettera l)) all'interno dell'intero "sistema" dei beni, istituti e attività culturali.

Riteniamo però che tale scelta, indubbiamente e correttamente ispirata ai criteri della razionalizzazione delle procedure e della organicità delle fonti normative - quest'ultimo richiamato espressamente dall'articolo 44, comma 1, dello Statuto -, a distanza di oltre due anni dall'entrata in vigore della lr 21/2010 e nelle more dell'approvazione del primo Piano della cultura previsto dall'art. 4 della medesima legge, meriti però una verifica circa la reale capacità delle previsioni come ivi formulate di svolgere concretamente ed efficacemente, raggiungendo risultati evidenti e tangibili, l'obiettivo solennemente assunto dall'articolo 1 già citato.

Si ritiene cioè che, sempre tenendo presente il rilevante peso specifico rivestito dalla musica popolare contemporanea toscana - e ribadendone anche l'aspetto propulsivo nel campo dell'economia, ponendosi essa come ambito di occupazione non marginale per artisti, operatori e tecnici e come importante fattore di attrattività turistico-culturale nella nostra regione - per sostenere la musica popolare contemporanea toscana e far sì che essa possa pienamente generare i suoi benefici, occorre individuare e definire con maggiore precisione tutte quelle azioni di cui tale musica, così universale ma anche così particolare, ha bisogno.

La finalità di questa legge è quindi quella di apportare, nel pieno rispetto del quadro normativo e di governo della materia, correttamente definito con la lr 21/2010, una modifica (art. 1) pienamente in linea e compatibile col citato quadro, inserendo, con l'articolo 34 bis, le azioni più specifiche e feconde che si ritengono necessarie per far sì che la legge possa perseguire al meglio le finalità che si è proposta.

La norma finale (art. 2) dispone coerentemente che la Giunta regionale provveda, in tempi congrui, a predisporre e proporre al Consiglio le opportune modifiche al Piano della cultura 2012-2015.

La proposta di legge non comporta oneri finanziari, facendo leva, per le azioni proposte, sulla dotazione finanziaria del Piano della cultura.

Per i firmatari:

Enzo Brogi



¹ "pop: agg. ingl., in it. agg. e sm. Abbr. di *popular* 'popolare', usata a partire dagli anni Cinquanta per designare quelle tendenze (*pop art*, *pop music*) che adottano elementi estetici o simbolici studiati in modo da attirare un pubblico di massa" (Devoto-Oli, *Il dizionario della lingua italiana*, Le Monnier, 1995)